



## DELIBERA N. 289

21 Giugno 2022

**Oggetto** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da GCerti Italy S.rl. - Procedura negoziata mediante RDO MEPA n. 2905489 per l'affidamento del servizio di certificazione ISO 9001, ISO 37001 e ISO 45001 per il Consiglio regionale del Veneto. Importo a base di gara euro: 30.000,00. S.A.: Consiglio regionale del Veneto.  
PREC 42/22/S

### Riferimenti normativi

Art. 89, d.lsg. 50/2016

### Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Certificazione di qualità - Avvalimento

### Massima

L'operatore economico cui è richiesto, tra l'altro, ai fini partecipativi, il possesso di una determinata certificazioni di qualità, in caso di carenza può ricorrere a modelli quali quelli individuati nel R.T.I. ovvero nell'avvalimento idonei a dimostrarne il possesso.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 giugno 2022

## DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n.15120 del 1.03.2022 presentata dalla GCerti Italy S.rl. relativamente alla procedura negoziata mediante RDO MEPA n. 2905489 per l'affidamento del servizio di certificazione ISO 9001, ISO 37001 e ISO 45001 per il Consiglio regionale del Veneto;

VISTE in particolare le censure sollevate da parte istante in ordine alla presunta illegittima revoca dell'aggiudicazione disposta in proprio favore allorquando, a seguito delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti, nell'ambito delle due società che compongono il costituendo RTI, sarebbero emerse le seguenti dirimenti caratteristiche: - la società GCERTY ITALY SRL è risultata in possesso dell'accreditamento, rilasciato da Accredia, per la norma UNI EN ISO 9001:2015 e per la norma ISO 37001:2016; - di contro, l'accreditamento relativo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 e alla norma



UNI ISO 45001:2018 è risultato in possesso della società United Registrar of Systems (U.R.S.) Ltd, con sede in United House, 4 Hinton Road Bournemouth Dorset BH1 2EE Regno Unito e non della società UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SPECIALITAS (U.R.S.S.) ITALIA SRL, con sede in Afragola (NA) Via Papa Giovanni XXIII 80 – cap. 80021– C.F. e P.IVA 09125711219 operatore economico partecipante alla gara.

La stazione appaltante ha dunque ritenuto tale carenza ostativa al perfezionamento dell'affidamento *de quo*. L'operatore economico viceversa evidenzia come la GCERTI ITALY SRL è accreditata Accredia per le norme UNI ISO 37001:2016, sistema di gestione Anticorruzione e UNI ISO 39001:2016, sistema di gestione della Sicurezza Stradale. Inoltre, la GCERTI ITALY SRL è accreditata dal SAAS numero di Accreditamento 051, per standard SA8000:2014. Precisa, altresì, che la URSS ITALIA è in joint venture con la società URS LTD accreditata UKAS tra l'altro per gli standard e i settori richiesti in gara ossia ISO 45001 e ISO 27001". In altri termini, sin dalla fase di proposta della domanda di partecipazione, il Raggruppamento istante ha reso edotta la stazione appaltante della tipologia peculiare dei rapporti che la mandante U.R.S.S. Italia S.r.l. intrattiene con quella che è possibile definire come la "casa madre" inglese.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 08.03.2022;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante con la quale la stessa ribadisce la correttezza operata nel senso di revocare in autotutela l'aggiudicazione disposta nei confronti della concorrente GCerti Italy S.r.l. reputando necessario il "possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA o altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, riconosciuto a livello comunitario per la certificazione secondo le norme ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001 e ISO 45001" e ravvisando l'insussistenza di modelli partecipativi (espressamente individuati nel R.T.I. ovvero nell'avvalimento) idonei a consentire la partecipazione diretta della U.R.S. Ltd., si dà arricchire il quadro referenziale del concorrente;

CONSIDERATO in generale che la previsione di una determinata certificazione di qualità riflette la scelta dell'amministrazione di assicurare che l'impresa affidataria sia idonea a effettuare la prestazione oggetto del contratto, secondo un livello minimo di aspettative, accertato da un organismo qualificato secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione e il livello complessivo dell'attività nell'intero suo svolgimento (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 179 del 21 febbraio 2018);

CONSIDERATO altresì che in merito alla possibilità che l'operatore economico possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento per sopperire alla mancanza della certificazione di qualità richiesta ai fini della partecipazione alle gare ancorché ritenuto requisito speciale di natura soggettiva, l'Autorità, tenendo conto delle posizioni assunte in giurisprudenza, ne ha confermato l'ammissibilità, valorizzandolo, in presenza di una serie di condizioni. In particolare, e al fine di non svuotare di significato l'essenza dell'istituto, la giurisprudenza amministrativa consente siffatto avvalimento a condizione che «L'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale con tutte le risorse che le hanno concesso di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione». Sulla base di tale principio, è stata ribadita l'importanza di verificare – onere gravante sulla stazione appaltante – che la messa a disposizione da parte dell'ausiliaria dei mezzi del personale, del know how, e di tutti gli elementi aziendali qualificanti sia effettiva e non fittizia (delibera n. 707 del 24 luglio 2018);

RILEVATO che nel caso di specie, ancorché possa considerarsi quale "casa madre" la società United Registrar of Systems (U.R.S.) Ltd, di fatto la società partecipante alla procedura *de qua* è un soggetto diverso e distinto con propria sede legale; ciò comporta che per la carenza del requisito di qualità per la specifica certificazione richiesta dalla stazione appaltante, avrebbe potuto e dovuto ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

RITENUTO che, non risulta essere stato indicato dalla concorrente lo strumento dell'avvalimento,

Il Consiglio



Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato posto in essere dalla stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 giugno 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente